

LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Art. 14 D.Lgs. 81/08

(relatore dott. Amerigo Splendori)

L'art. 14 D.Lgs. 81/08 disciplina il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, rimodellandone l'iter procedimentale e sostituendo *in toto* gli art. 36 *bis*, commi 1 e 2, della L.248/06 e l'art. 5 della L. 123/07.

PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento di sospensione, finalizzato a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro ed a contrastare il lavoro sommerso ed irregolare, è disposto dall'organo di vigilanza allorquando accerti:

1. l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Ad esempio, in un cantiere ove operi un'impresa con 5 dipendenti di cui 1 non regolarizzato, il rapporto tra il totale dei lavoratori (5) ed i lavoratori non regolari (1) è pari al 20%, pertanto, l'ispettore adotterà il provvedimento di sospensione dell'attività dell'impresa all'interno del cantiere oggetto di accertamento. La dicitura "*presenti sul luogo di lavoro*" evidenzia che il totale dei lavoratori deve riferirsi al numero di lavoratori (regolari + non regolari) presenti nell'unità operativa ispezionata, non potendosi tener conto nel calcolo degli altri dipendenti che in quella circostanza risultino assenti. Problematiche aperte in tema di sospensione ineriscono i rapporti di lavoro di artigiani, soci, lavoratori autonomi *ex art.* 2222 c.c. e le ipotesi di rapporto di lavoro gratuito;
2. reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio. I dubbi ermeneutici riguardano il significato del termine "*reiterate*". Nel silenzio del legislatore, sembra doversi accedere alla nozione di reiterazione di cui agli artt. 8 *bis* L. 689/91 e 99 c.p.. Di talchè, le violazioni potranno considerarsi reiterate solo nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia già commesso violazioni della stessa specie accertate con ordinanza ingiunzione non impugnata, ovvero con sentenza passata in giudicato;
3. gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In attesa del D.M. del Ministero del Lavoro, l'Allegato I al D.Lgs. 81/08 elenca le violazioni da considerarsi gravi.

SOGGETTI COMPETENTI PER LA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Sono competenti ad emanare il provvedimento di sospensione:

1. gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro (ispettori del lavoro, ispettori tecnici, accertatori I.L.) nelle ipotesi sub a), b) e c) (in tale ultimo caso secondo le competenze di cui all'art. 13);
2. organi di vigilanza delle ASL e i Vigili del Fuoco nell'ipotesi sub c), secondo le rispettive competenze.

EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Sono effetti connessi al provvedimento di sospensione:

1. l'immediata cessazione dell'attività lavorativa dell'impresa sospesa nell'unità operativa oggetto di accertamento;
2. la comunicazione del provvedimento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti ed al Ministero delle Infrastrutture, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

CONDIZIONI PER LA REVOCA

La revoca del provvedimento di sospensione è concessa a condizione che si accerti:

1. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (dovranno essere prodotti all'organo di vigilanza: libro matricola e registro presenze aggiornati, comunicazione UNILAV, documentazione inerente la formazione ed informazione del lavoratore e visita medica cd. preassuntiva);
2. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (il datore di lavoro dovrà dimostrare l'effettivo ripristino delle condizioni di lavoro, sicchè, ad esempio, ove la specifica violazione riguardi il superamento dell'orario di lavoro massimo, ovvero il mancato riposo giornaliero o settimanale, al prestatore di lavoro dovranno essere stati concessi adeguati riposi "compensativi");
3. il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2.500. Trattasi di onere aggiuntivo e non di sanzione, quindi, non si applicano le regole della L. 689/81 in materia di illeciti amministrativi. Sono, comunque, dovute anche tutte le sanzioni per le violazioni civili, penali o amministrative accertate.

TUTELA DELL'IMPRENDITORE

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso:

1. ricorso gerarchico, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione Regionale del Lavoro territorialmente competente ovvero al Presidente della Giunta Regionale. E' prevista in caso di inerzia una peculiare ipotesi di silenzio accoglimento.
2. ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni.

La proposizione del ricorso non comporta *ex lege* la sospensione degli effetti del provvedimento che dovrà essere richiesta con specifica e motivata domanda.

INOTTEMPERANZA DEL PROVVEDIMENTO

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi. Il reato non può essere oggetto di procedura *ex D.Lgs. 758/1994*.

E' applicabile, invece, il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 302 D.Lgs. 81/08 secondo cui il giudice applica, in luogo dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato

E' realmente conveniente non ottemperare al provvedimento di sospensione?